

REFERENDUM POPOLARE - 08 Novembre 1987 -
- Contributo a Regioni e Comuni sedi di impianti nucleari -

Volete voi che sia abrogata la Legge:

Articolo Unico della legge 10 Gennaio 1983, n. 8: "Norme per l'erogazione di contributi a favore dei Comuni e delle Regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.", limitatamente ai commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12 che recano il seguente Testo:

COMMA N. 1: "Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 15 della Legge 2 Agosto 1975, n. 393, l'ENEL e' tenuto a corrispondere complessivamente ai Comuni nel cui territorio sono o saranno ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonche' agli altri Comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi: a) L. 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta con combustibili diversi dagli idrocarburi; b) L. 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e carbone, dalla data di autorizzazione alla trasformazione dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso non sara' alimentato a carbone; c) L. 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti in esercizio o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, non previsti per il funzionamento a carbone purché di potenza nominale complessiva superiore a 1200 MW; d) un contributo per ciascun kW di potenza nominale degli impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a: Lire/kW 8000 per gli impianti termici convenzionali a carbone; Lire/kW 12000 per gli impianti elettronucleari; Lire/kW 2500 per gli impianti o sezioni di impianti autorizzati alla trasformazione a carbone.";

COMMA 2: "L'ENEL e' altresì tenuto a corrispondere alla Regione nel cui territorio sono ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica un contributo pari a L.0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella Regione stessa e alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed entrati in servizio dopo la data del 31.12.80";

COMMA 3: "Dai contributi previsti al comma precedente e alla lettera d) del I comma, sono portati in diminuzione gli oneri sostenuti o assunti dall'ENEL in forza di convenzioni, rispettivamente, con Comuni o Regioni per la localizzazione e costruzione degli impianti, ad eccezione di quelli previsti dalla legge 02.08.1975, n. 393, o da altre disposizioni di legge.";

COMMA 4: "Per gli impianti termoelettrici alimentati ad olio combustibile, non convertibili e non previsti per il funzionamento a carbone e di potenza nominale non inferiore a 1200 MW, entrati in servizio dopo la data del 31.12.1980, l'ENEL e' tenuto altresì a corrispondere alla regione interessata un contributo una tantum pari a L. 8000 per kW di potenza installata.";

COMMA 5: "Gli importi dei contributi di cui al primo comma, Lettera d), sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'art. 15 della legge 02 Agosto 1975, numero 393.";

COMMA 6: "Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella G.U. della delibera del CIPE di cui all'art. 3, I Comma, della Legge 18 Marzo 1982, n.85, al Comune nel cui territorio e' ubicato il reattore PEC per la sperimentazione di centrali elettriche del tipo avanzato, nonche' agli altri comuni limitrofi interessati, l'ENEA e' tenuto a corrispondere annualmente-----per il tempo e sino al limite di costo di completamento dell'impianto previsti dalla stessa delibera-----un contributo complessivo pari al 5 per mille delle spese da sostenere per le opere civili e per la fabbricazione di componenti necessari alla realizzazione dell'impianto.";

COMMA 7: "L'individuazione dei comuni destinatari di detto contributo, nonche' la sua ripartizione fra gli stessi, e' disposta d'intesa tra le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa non venga raggiunta, sara' provveduto con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I termini e le modalita' relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita convenzione fra l'ENEA e i Comuni interessati.";

REFERENDUM POPOLARE - 8 Novembre 1987 -
 - Contributo a Regioni e Comuni sedi di impianti nucleari -

COMMA 8:""L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi e la ripartizione del contributo fra gli stessi, nonche' l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 15 della Legge 2 Agosto 1975, n. 393, sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale."";

COMMA 9:""Nel caso di impianti che interessino comuni o loro consorzi o comprensori siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione del contributo verra' effettuata di intesa tra le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ."";

COMMA 10:""Il gettito dei contributi di cui alla presente legge sara' destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla tutela ecologico-ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti, nonche' al loro riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dal piano regionale di sviluppo. Le regioni, inoltre, potranno utilizzare i contributi previsti dalla presente legge per la istituzione e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria che si rendano necessari in relazione alla installazione e al funzionamento delle centrali a carbone nucleari."";

COMMA 11:""Le modalita' relative alla corresponsione dei contributi di cui alla presente legge ed alla loro finalizzazione sono regolate da apposite convenzioni tra l'ENEL, le regioni ed i Comuni interessati, secondo una convenzione tipo approvata dal CIPE su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 Maggio 1970, n. 281."";

COMMA 12:""Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEL non puo' stipulare convenzioni con gli enti locali e con le regioni che prevedano a suo carico oneri finanziari diretti o indiretti aggiuntivi ai contributi di cui al presente articolo e a quelli previsti dalle leggi vigenti."";

ELETTORI ISCRITTI	:	M.	50.185	VOTANTI	M.	37.991	% 75,70	NON VOTANTI	M.	12.194	% 24,30
- Sezioni n. 185	:	F.	54.802	VOTANTI	F.	37.785	% 68,95	NON VOTANTI	F.	17.017	% 31,05
		T.	104.987	TOTALE	N.	75.776	% 72,18	TOTALE		29.211	% 27,82

R I S U L T A T I:

Favorevoli all'abrogazione	(SI)	N. 56.907	percentuale voti 75,10 %	Voti di lista validi 82,96 %
Non favorevoli all'abrogazione	(NO)	N. 11.692	percentuale voti 15,43 %	voti di lista validi 17,04 %
				100,00
Totale voti validi		N. 68.599	percentuale voti 90,53 %	
Totale schede bianche		N. 4.714	percentuali voti 6,22 %	
Totale schede nulle		N. 2.463	percentuale voti 3,25 %	
Totale votanti		N. 75.776	100,00 %	

REFERENDUM POPOLARE - 08 Novembre 1987 -
 - Partecipazione dell'Enel alla realizzazione di impianti elettronucleari -

Volete voi che sia abrogata la Legge:

Articolo unico, primo comma, della Legge 18 Dicembre 1973, n. 856, recante: "Modifica all'articolo 1, comma settimo, della Legge 6 Dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.", limitatamente alle parole: "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari."?

ELETTORI ISCRITTI	:	M.	50.185	VOTANTI	M.	37.999	% 75,72	NON VOTANTI	M.	12.186	% 24,28
- Sezioni n. 185	:	F.	54.802	VOTANTI	F.	37.788	% 68,95	NON VOTANTI	F.	17.014	% 31,05
		T.	104.987	TOTALE	N.	75.787	% 72,19	TOTALE		29.200	% 27,81

R I S U L T A T I:

Favorevoli all'abrogazione	(SI)	N. 51.798	percentuale voti	68,35 %	Voti di lista validi	74,79 %
Non favorevoli all'abrogazione	(NO)	N. 17.457	percentuale voti	23,03 %	voti di lista validi	25,21 %
						100,00
Totale voti validi		N. 69.255	percentuale voti	91,38 %		
Totale schede bianche		N. 4.147	percentuali voti	5,47 %		
Totale schede nulle		N. 2.385	percentuale voti	3,15 %		
Totale votanti		N. 75.787		100,00 %		

REFERENDUM POPOLARE - 8 Novembre 1987 -
 - Individuazione aree da destinare ad impianti elettronucleari -

Volete voi che sia abrogata la Legge:

Tredicesimo Comma dell'articolo unico della legge 10 Gennaio 1983, n. 8: "Norme per l'erogazione di contributi a favore dei Comuni e delle Regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.", comma che reca il seguente testo: "Qualora, entro i termini fissati dall'articolo 2, secondo comma, della Legge 2 Agosto 1975, n. 393, non sia stata perfezionata la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la determinazione delle aree suscettibili di insediamento e' effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, tenendo presente le indicazioni eventualmente emerse nella procedura precedentemente esperita"?

ELETTORI ISCRITTI	:	M.	50.185	VOTANTI	M.	37.996	%	75,71	NON VOTANTI	M.	12.189	%	24,29
- Sezioni n. 185	:	F.	54.802	VOTANTI	F.	37.788	%	68,95	NON VOTANTI	F.	17.014	%	31,05
		T.	104.987	TOTALE	N.	75.784	%	72,18	TOTALE		29.203	%	27,82

R I S U L T A T I:

Favorevoli all'abrogazione	(SI)	N.	57.418	percentuale voti	75,77 %	Voti di lista validi	83,23 %
Non favorevoli all'abrogazione	(NO)	N.	11.571	percentuale voti	15,27 %	voti di lista validi	16,77 %
							100,00
Totale voti validi		N.	68.989	percentuale voti	91,04 %		
Totale schede bianche		N.	4.382	percentuali voti	5,78 %		
Totale schede nulle		N.	2.413	percentuale voti	3,18 %		
Totale votanti		N.	75.784		100,00 %		